

# Tribunale Avezzano, Sent., 23/11/2023, n. 310

*DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE* › Liquidazione e valutazione

*SANITA' E SANITARI* › Responsabilità professionale

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO

Il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice Onorario avv. Alessandra Contestabile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 1382 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 trattenuta in decisione e vertente

TRA

(omissis) (C.F.(...)) rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis);

attrice

E

A.S.L. (omissis)

convenuta

Oggetto: risarcimento danni responsabilità professionale.

## Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato (omissis) conveniva in giudizio l'A.S.L. chiedendo di accertare tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, perdita di chance da lei subiti in proprio e quale erede di (omissis) a seguito dell' imperizia e imprudenza dimostrata in occasione del ricovero ospedaliero del suo defunto marito dal 17.02.2006 al 17.03.2006 e quindi condannare la (omissis) convenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice . Esponeva, in particolare, che il di lei marito, (omissis) venne ricoverato in data 17.2.2006 presso l' Ospedale di (omissis) per una "Dorso lombalgia resistente a trattamento da sosp. Lesioni ripetitive ".

In data 17 marzo 2006 il (omissis) fu dimesso dall'Ospedale, nonostante che dalle sue analisi emergessero valori elevati dei marcatori tumorali S-Antigene Carboidrato e di S-Antigene CEA.

Di lì a pochi mesi, il (omissis) veniva ricoverato presso l'Ospedale di (omissis) per la presenza di forti dolori addominali e gli veniva riscontrato "un adenocarcinoma del grosso intestino moderatamente differenziato ,ulcerato, infiltrante la parete fino al grasso pericolino sottosieroso . Presenza di aspetti di permeazione neoplastica endovasale . Margini chirurgici indenni .Metastasi di adenocarcinoma e in

undici dei ventiquattro linfonodi isolati".

All'esito di codesto intervento, il (omissis) veniva dimesso in data 12.09.2006 con le diagnosi di K colon trasverso e presenza di metastasi epatiche.

L'attrice, richiamando la responsabilità contrattuale della (omissis) nei confronti del paziente/utente, lamenta il ritardo con il quale è stata diagnosticata la neoplasia del (omissis) che avrebbe potuto essere rilevata già dall'Ospedale di A., durante il precedente ricovero, per la presenza di valori elevati dei marcatori tumorali e questo ritardo ha comportato una certa riduzione delle chance di sopravvivenza di suo marito.

La (omissis) dal canto suo, costituendosi in giudizio rilevava che la fattispecie dovesse inquadrarsi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed inoltre, nel merito, che il (omissis) già fosse consapevole della grave malattia che lo affliggeva nonché che lo stesso avesse altre patologie con effetto consequenziale di doversi escludere la sussistenza della relazione tra la eccepita omissione dell'ospedale e la morte del paziente.

Venivano concessi i termini per le memorie istruttorie di cui all'[art. 183](#) V comma c.p.c. , veniva espletata la prova testimoniale e quindi la consulenza tecnica d'ufficio, in ultimo , fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni ,la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex [art. 190](#) c.p.c.,

La domanda è fondata e può essere accolta nei limiti e per gli effetti di seguito evidenziati.

Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di prescrizione, non sollevata tempestivamente e, pertanto, da considerarsi senz'altro tardiva.

Stessa sorte è da riservare all'eccezione secondo cui la responsabilità della (omissis) era da inquadrarsi nell'ambito di quella extracontrattuale, in quanto la Giurisprudenza di legittimità è ferma sulla natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.

In tema di danno da infezione trasfusionale, la legittimazione passiva per le azioni di risarcimento danni da emotrasfusione spetta al Ministero della Salute a titolo di responsabilità aquiliana e alla struttura sanitaria a titolo di responsabilità contrattuale ex [art.1218](#) c.c.(cfr [Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/09/2023, n. 26091](#))

Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l' inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l' insorgenza di nuove patologie per effetto dell' intervento) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione ([Cass. civ., Sez. III, 26/05/2023, n. 14757](#)).

Nel merito la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha chiarito ogni questione del presente giudizio . In ordine alla omessa diagnosi della neoplasia il consulente, esaminati tutti i documenti della cartella clinica relativa la ricovero dal 17.02.06 al 17.03.06 e fatti i necessari accertamenti, ha concluso evidenziando che "non emergono ragioni omotivazioni tali da giustificare l'omessa diagnosi della neoplasia presente in soggetto con diagnosi di accettazione "Dorso -lombagia resistente a trattamento da sospette lesioni ripetitive" . L'omessa diagnosi si è realizzata in presenza di un quadro clinico, laboratoristico radiologico suggestivo per sospetta patologia oncologica (elevati valori M. oncologici 20.02.06 , RX 20.02.06 : non sicure immagini da lesioni ripetitive , Tc addome 4.3.06 .In particole si segnala come la consulenza oncologica effettuata in data 22.02.06 prescriveva fra gli altri, approfondimenti diagnostici quali la colonscopia e gastroscopia la cui effettuazione avrebbe rapidamente portato alla diagnosi della neoplasia del colon trasverso in atto" che però non vennero né disposti né eseguiti.

Dalla consulenza è altresì emerso che il ritardo diagnostico e la conseguente perdita di chance sono da considerarsi in relazione al fatto che vi è stato un ritardo di circa 5 mesi sia per l'intervento chirurgico sia per la chemioterapia, con la conseguenza che il (omissis) avrebbe avuto un periodo di sopravvivenza maggiore di circa 18 mesi, inteso come maggiore aspettativa di vita., tenuto conto della sopravvivenza media di pazienti affetti dalla sua patologia , Adenocarcinoma del colon dx , della stadiazione ( pT3G2N2) e delle rilevate importanti comorbidità.

Questi danni sono riconducibili all'operato del personale medico e costituiscono violazione dei doveri di diligenza e prudenza perché veniva omissis di programmare la ripetizione degli esami risultati dubbi e di disporre gli esami endoscopici indicati nella consulenza oncologica effettuata il 22.02.2006 , provocando così un ritardo della diagnosi e del conseguente trattamento chirurgico e chemioterapico della neoplasia.

E' altresì emerso che la prestazione da parte del personale medico doveva essere configurata come ordinaria, la sua colpa è da individuarsi nel fatto che veniva omissis per negligenza il completamento degli accertamenti prescritti , in particolare degli esami endoscopici ed inoltre nel fatto che erano stati sottovalutati per imprudenza e imperizia gli esami effettuati risultati alterati ,quali i markers tumorali.

Era di conseguenza certamente prevedibile che l'omissione della diagnosi e il ritardo nell'effettuazione dell'intervento chirurgico, avrebbero avuto conseguenze negative sulla salute del (omissis)

Quanto al danno lamentato dal punto di vista patrimoniale, l'attrice nella sua riconosciuta qualità di erede non ha fatto tempestiva produzione della documentazione relativa alla pensione percepita dal (omissis)

In ordine invece al danno non patrimoniale, per la perdita del rapporto parentale, l'attrice ha attestato di avere diritto avendo dato prova di aver convissuto sempre nella casa coniugale con il defunto marito a cui era legata affettivamente ,

Per la liquidazione di codesto, applicando i parametri del Tribunale di Milano, si riconoscono 40 punti per l'età delle vittime, 10 punti per la convivenza, 10 punti per la sopravvivenza di altri congiunti , 15 punti per la relazione affettiva che moltiplicati per il punteggio previsto di 3.365,00 Euro, sommano l'importo complessivo da liquidare in Euro 252.375,00

Le tabelle del Tribunale meneghino sembrano le più vicine all'orientamento espresso dalla Suprema Corte "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, ([Cass.33005/2021](#) [Cass. 10579/2021](#) [Cass. 26300/2021](#)).

In ultimo, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in base ai parametri fissati dal [D.M. n. 55 del 2014](#) per lo scaglione di appartenenza della causa.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n.1382/2016 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- in accoglimento della domanda accerta e dichiara la responsabilità dell'(omissis) per i danni subiti dall'attrice in proprio e quale erede del Sig. (omissis). ;

-condanna per l'effetto l(omissis). al pagamento della somma di Euro 304.000,00 oltre rivalutazione e interessi;

- condanna l'-- al pagamento delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di Euro

18.000,00 , di cui Euro 545 per esborsi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.

### **Conclusione**

Così deciso in Avezzano, il 5 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2023.